



ENTE PARCO DELL'ETNA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 23 DEL 14/02/2023

ORIGINALE

Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara Affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG Z6731D38CD.

L'anno duemilaventitre il giorno QUATTORDICI del mese di febbraio in Nicolosi,
IL DIRETTORE
Dott. Michele Leonardi

Visto il Decreto ARTA n. 15/GAB del 17/1/2023 con il quale l'Ing. Vincenzo Spartà è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco dell'Etna, sino alla data di insediamento del Presidente ;

Visto il Provvedimento Presidenziale p.t. dott. Carlo Caputo n. 02 del 16/03/2022 ad oggetto " Presa atto nota Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 15335 del 10/03/2022 ad oggetto Decadenza incarico Direttore dell'Ente Parco – dirigente di ruolo procedura prevista dal comma sesto art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco dell'Etna approvato con D. A. n. 104/GAB del 12/04/2005 conferimento incarico Direttore dell'Ente Parco dell'Etna" con il quale è stato conferito incarico di Direttore dell'Ente al dott. Michele Leonardi;

Vista la nota del Presidente prot. n. 4372 del 15/07/2022;

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Considerato che l'art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Vista la nota prot. n. 3226 del 26.5.2021 con la quale questo Ente ha richiesto all'Assessore del Territorio ed Ambiente la deroga ex art. 4, comma 2 della L. R. 09/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 304 del 29.7.2021, trasmessa a questo Ente dall'Organo Tutorio con nota prot. n.4801 del 05.08.2021, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di applicare la deroga prevista dall'art. 4, comma 2 della L. R. n. 9 del 15.4.2021 a questo Ente Parco;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 21 del 24 maggio 2022 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021” immediatamente esecutiva e n. 22 del 24 maggio 2022 ad oggetto “Rendiconto generale esercizio finanziario 2021” immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 32 del 21 giugno 2022 ad oggetto “Adozione bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024” trasmessa per il parere di legittimità all’Organo Tutorio con nota prot. n. 4019 del 29 giugno 2022;

Vista la nota dell’ARTA prot. n. 62713 del 26.8.2022 ad oggetto “Delibera del Consiglio del Parco n. 32 del 21 giugno 2022 ad oggetto “Adozione bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2024” con la quale è stata resa esecutiva la deliberazione di adozione del bilancio esercizio finanziario 2022-2024;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 46 del 9/9/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024- Approvazione bilancio finanziario gestionale”, immediatamente esecutiva

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 51 del 25/11/2022 ad oggetto “Variazione di bilancio esercizio finanziario 2022-2024” trasmessa per il parere di legittimità all’Organo Tutorio con nota prot. n. 6780 del 25 novembre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio del Parco n. 56 del 27/12/2022 ad oggetto “Variazione di Bilancio esercizio finanziario 2022-2024. D. R. S. 1540 del 21.12.2022” trasmessa per il parere di legittimità all’Organo Tutorio con nota prot. n.7538/2022 del 28/12/2022;

Vista la nota dell’ARTA prot. n. 88943 del 7/12/2022 ad oggetto “Delibera del Consiglio del Parco n. 51 del 25/11/2022 “Variazione di bilancio esercizio finanziario 2022-2024” con la quale è stata resa esecutiva la predetta deliberazione del Consiglio del Parco;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 65 del 21 dicembre 2023 ad oggetto “Richiesta esercizio provvisorio bilancio 2023”;

Vista la nota ns. prot. n. 7398 del 21/12/2022 con cui è stata richiesta all’ARTA l’autorizzazione all’esercizio provvisorio bilancio anno 2023 per mesi quattro fino al 30 aprile 2023;

Vista la nota ARTA n. 204 del 02/01/2023 ns. prot. n. 12 del 02/01/2023 con cui è stato autorizzato l’esercizio provvisorio fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione annuale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2023 e comunque non oltre il 30/04/2023;

Considerato che l’art. 11 della L. R. n. 3/2015 prevede l’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. i. in materia di armonizzazione dei bilanci, secondo le modalità ed i rinvii nello stesso riportate;

Vista la legge 241/1990 e s.m.i recante norme sul procedimento amministrativo;

Vista la L.R.n. 7/2019 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 445/2000;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo n. 31 del 10/05/2021 con cui si è stabilito di procedere ad un nuovo affidamento in concessione della gestione della Casa della Capinera, P.B. n. 20, sito nel comune di Trecastagni (CT), e dei relativi servizi turistico – ambientali, in base allo Schema Organizzativo Gestionale approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 9 del 09/08/2012 aggiornato al seguito della realizzazione dei lavori di recupero dell'edificio, ratificata con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 55 del 21/09/2012, sono state emanate linee-guida in merito alla modalità di concessione e di gara, dando mandato alla Direzione dell'Ente;

Visto il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e s.m. e i.;

Visto l'art.24 della L.R. n. 8/2016 e s.m.i che ha statuito l'applicazione nella Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.lgs. n.50/2016;

Vista la L.R.1/2017 del 26 gennaio 2017;

Visto il D.L. n.32 del 18/4/2019 convertito con legge n. 55/2019;

Visto il Provvedimento dirigenziale n.81 del 20/5/2021 ad oggetto “Determina a contrarre ex art. 32 D.Lgs 50/2016 gara per l'affidamento in concessione del Punto Base n. 20 casa della capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, con cui è stato approvato il bando di gara, i documenti di gara, lo schema di contratto, si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio de quo tramite gara con “Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, secondo parametri di valutazione tecnico-economici, ai sensi dell'art. 95 della suddetta norma, per anni nove – per un importo previsto di € 27.840,00 oltre i.v.a., e di procedere con successivo provvedimento agli adempimenti relativi alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.8 della L.R. 12/2011;

Visto il Provvedimento dirigenziale n. 101 del 29/06/2021 ad oggetto “Affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Nomina commissione di gara”;

Rilevato, quindi, che l'affidamento in oggetto è stato bandito mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, che dispone che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si afferisce l'oggetto del contratto”;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 121/2021 ad oggetto “Affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Nomina commissione giudicatrice” con cui si è proceduto a nominare, ai fini dell'affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - la commissione giudicatrice nella seguente composizione:

- Ing. Giuseppe Di Paola, Direttore dell'Ente, Presidente

- Arch. Salvatore Agosta, soggetto componente (giusto sorteggio UREGA- Catania)
- Avv. Cristina Deborah, soggetto componente (giusto sorteggio UREGA – Catania)

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.131 del 7/9/2021 ad oggetto “Aggiudicazione definitiva gara Affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG Z6731D38CD”, con cui si è aggiudicato definitivamente alla ditta Associazione SICULARTE, via Lago di Nicito n. 161/F, 95124 Catania (CT), cod. fisc. 93173400875, PEC pietro.finocchiaro@ingpec.eu la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera, per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA per anni nove;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.226 del 22 dicembre 2021 ad oggetto “Dichiarazione efficacia aggiudicazione definitiva affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - CIG Z6731D38CD” con cui si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta Associazione SICULARTE, via Lago di Nicito n. 161/F, 95124 Catania (CT), cod. fisc. 93173400875, PEC pietro.finocchiaro@ingpec.eu della procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera, per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA per anni nove;

Rilevato che in data 11 febbraio 2022 si è proceduto alla stipula del contratto di concessione dell'immobile Punto Base n. 20 Casa della Capinera per anni nove tra la ditta aggiudicataria Associazione SICULARTE e questa amministrazione dell'Ente Parco dell'Etna;

Visto il ricorso al TAR Sicilia- sez. staccata di Catania- R.G. 150/2022, presentato dalle ditte Consorzio il Nodo Soc. Coop. Soc., Sustanza s.r.l. Impresa Sociale e Associazione di Promozione Sociale Chiaria in proprio e rispettivamente nella qualità di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento di imprese, chiedono l'annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti: provvedimento dirigenziale n. 226/2022, nota di comunicazione del predetto provvedimento, verbali 1-2-3-4-5-6 della procedura di gara per l'affidamento in concessione del punto base n. 20, in Trecastagni, la lex specialis ove interpretata in senso difforme a quanto dedotto nel ricorso, ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto connesso e/o consequenziale, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la ditta aggiudicataria, Associazione Sicularte, e il loro subentro nel medesimo;

Vista la sentenza TAR Catania n. 2960/2022 pronunciata su ricorso al TAR Sicilia sez. staccata di Catania R.G. 150/2022 presentato dalle ditte consorzio il Nodo Soc. Coop. Soc. e altri, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, n.150/2022 lo accoglie e dispone, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, dichiarando l'inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato dall'Amministrazione con l'associazione contro interessata, non costituita, SICULARTE;

Visto il Provvedimento dirigenziale n. 10 del 19/01/2023 ad oggetto “Affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla ditta Sicularte Ricorso al TAR - Sicilia - sez. staccata di Catania – ditte Consorzio il Nodo Soc. Coop. +2- R.G.150/2022- Sentenza TAR 2960/2022- Determinazioni”, con cui si è stabilito di comunicare la sentenza n. 2960/2022 del TAR Catania alla ditta Sicularte, non costituita in giudizio, rappresentando che la predetta sentenza ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione e l'inefficacia del contratto sottoscritto tra questa

amministrazione e la ditta Sicularte, concedendo alla predetta ditta Sicularte un termine di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza, nota prot.451 del 24/1/2023, per lasciare l'immobile libero da cose e persone, e si è stabilito, inoltre, di ricostituire la commissione di gara con la sostituzione del presidente di gara Ing. Di Paola Giuseppe, direttore p.t., cessato per pensionamento e di riconvocare la commissione di gara nella nuova composizione affinché prenda atto della sentenza in discussione e proceda ad una nuova aggiudicazione;

Visto il Provvedimento dirigenziale n. 11 del 19/01/2023 ad oggetto "Affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sostituzione presidente commissione di gara", con cui si è proceduto con la sostituzione del presidente di gara Ing. Di Paola Giuseppe, direttore p.t., cessato per pensionamento, con l'attuale direttore dell'ente Parco dell'Etna. dott. Michele Leonardi, risultando, pertanto, la commissione giudicatrice composta come di seguito:

- Dott. Michele Leonardi, Direttore dell'Ente, Presidente
- Arch. Salvatore Agosta, soggetto componente (giusto sorteggio UREGA- Catania)
- Avv. Cristina Deborah, soggetto componente (giusto sorteggio UREGA – Catania)

Vista la nota in atti al prot. n. 415/2023 con cui si procedeva alla convocazione della commissione di gara così come ricostituita con il predetto provvedimento dirigenziale n.11/2023 per il giorno 25/1/2023;

Visto e richiamato l'allegato verbale di gara del 25/01/2023, in atti al prot. n. 476 del 25/01/2023, della Commissione di gara "Prima seduta per affidamento in concessione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo parametri di valutazione tecnico-economici, ai sensi dell'art. 95 della suddetta norma - CIG Z6731D38CD. Aggiudicazione al secondo classificato", con cui la predetta Commissione di gara ha ritenuto, per le motivazioni nello stesso meglio specificate ed indicate, di aggiudicare al secondo classificato, ditta Consorzio il Nodo Soc. Coop. Soc., Sustanza s.r.l. Impresa Sociale e Associazione di Promozione Sociale Chiaria in proprio e rispettivamente nella qualità di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento di imprese, l'affidamento del Punto Base n.20 "Casa della Capinera";

Vista la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Consorzio il Nodo Soc. Coop. Soc., Sustanza s.r.l. Impresa Sociale e Associazione di Promozione Sociale Chiaria in proprio e rispettivamente nella qualità di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento di imprese;

Considerato, in ogni caso, che l'aggiudicazione diventa efficace successivamente alla verifica, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei requisiti prescritti;

DETERMINA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, approvare ai sensi dell'art. 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione per la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera;


2) Aggiudicare, quindi, definitivamente alla ditta Consorzio il Nodo Soc. Coop. Soc., Sustanza s.r.l. Impresa Sociale e Associazione di Promozione Sociale Chiaria in proprio e rispettivamente nella qualità di capogruppo mandataria e mandanti del costituendo raggruppamento di imprese la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Punto Base n. 20 Casa della Capinera, per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA per anni nove;

3) L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

4) Dare atto che, nel caso di risultanze ostative all'instaurazione del rapporto con la P.A, non si procederà alla stipula del contratto;

5) Procedere con le comunicazioni previste dall'art. 76 c. 5 del D.lgs 50/2016 con le modalità indicate al c. 6.

Il Dirigente U.O.1
(Dr.ssa N. Bruno)



Il Direttore
Dott. Michele Leonardi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo on line dell'Ente Parco in data _____, per la durata di giorni quindici.

Contro la stessa non sono state presentate opposizioni e/o reclami

Il Dirigente U.O.

